

Versione anonimizzata

Traduzione

C-745/23 – 1

Causa C-745/23 [Alenopik]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

5 dicembre 2023

Giudice del rinvio:

Riigikohus (Corte suprema, Estonia)

Data della decisione di rinvio:

4 dicembre 2023

Ricorrente:

Maksu- ja Tolliamet

Resistente:

UT

ORDINANZA

(omissis)

Causa Procedimento per infrazione amministrativa UT, applicazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del Tolliseadus (legge doganale)

(omissis)

DISPOSITIVO

- 1) **Alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene sottoposta la seguente questione pregiudiziale: come debba essere determinato il tasso di cambio sulla cui base deve essere accertato il valore di denaro contante**

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora si tratti di una valuta il cui tasso di cambio non viene pubblicato dalla Banca centrale europea.

2. (omissis) [sospensione del procedimento]

FATTI E PROCEDIMENTO

Procedimento extragiudiziale

- 1 Il 13 gennaio 2023, la Maksu- ja Tolliamet (amministrazione tributaria e doganale, Estonia) (MTA; in prosieguo anche: l'«autorità amministrativa») redigeva con riferimento a UT un protocollo a causa di un illecito amministrativo. Secondo il medesimo, in tale data, l'interessata aveva attraversato a piedi insieme alla figlia, MM, al valico di frontiera di Narva, il confine tra la Federazione russa e la Repubblica di Estonia. Per l'attraversamento della frontiera, ella aveva scelto il canale verde, lasciando così intendere di non recare con sé beni soggetti ad obbligo di dichiarazione ovvero che il loro quantitativo non superava i limiti ammessi per legge. Al momento della perquisizione dei viaggiatori, nelle sue tasche, sotto la fodera dei suoi indumenti e sotto la fodera del cappuccio della sua giacca venivano trovati nel complesso 500 000 hryvnia ucraine in contanti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 (omissis), il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore a EUR 10 000 dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. Per convertire in euro il valore delle 500 000 hryvnia ucraine che UT aveva con sé, l'autorità amministrativa si basava sul tasso di cambio pubblicato sul sito web www.xe.com e perveniva alla conclusione che il valore di siffatto denaro contante fosse pari, il giorno dell'attraversamento della frontiera, a circa EUR 12 565. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, siffatto denaro avrebbe dovuto essere dichiarato.
- 3 Nella sua obiezione, l'interessata dichiarava all'autorità amministrativa che il denaro contante trovato non le sarebbe appartenuto e di non essere stata a conoscenza dell'obbligo di dichiarare la somma di denaro. Il contante appartenerebbe a RR, un cittadino ucraino che si troverebbe in Estonia e che, a causa della guerra, non potrebbe agire con il proprio denaro. Egli avrebbe pertanto pregato la figlia dell'interessata di portare il denaro contante in Estonia. Nel verificare il tasso di cambio delle hryvnia ucraine sul sito web www.tavid.ee, RR avrebbe rilevato che non fosse necessaria una dichiarazione, poiché il valore del denaro contante sarebbe stato inferiore a EUR 10 000. Egli avrebbe trasmesso siffatta informazione alla figlia di UT, la quale avrebbe informato l'interessata al riguardo. L'interessata non avrebbe avuto l'intenzione di portare di nascosto in Estonia le 500 000 hryvnia ucraine. Ella le avrebbe nascoste sotto i vestiti per paura di essere derubata.

2

- 4 Con decisione del 13 febbraio 2023, l'autorità amministrativa applicava a UT un'ammenda pari a 150 unità di ammenda, ossia EUR 600, per omessa dichiarazione di denaro contante ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del Tolliseadus (legge doganale; in prosieguo: il «TS»). Inoltre, in forza dell'articolo 78, paragrafo 1, del TS e dell'articolo 83, paragrafi 2 e 6 del Karistusseadustik (codice penale; in prosieguo: il «KarS»), l'autorità amministrativa decideva di confiscare le 500 000 hryvnia ucraine non dichiarate. L'autorità amministrativa motivava in sintesi la decisione come segue.
- 5 UT avrebbe commesso intenzionalmente un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del TS. Ella non avrebbe dichiarato le 500 000 hryvnia in contanti al momento dell'attraversamento della frontiera né avrebbe successivamente informato i funzionari doganali, prima dell'inizio del controllo doganale, del fatto che il denaro contante da dichiarare era nascosto nei propri vestiti. Ne conseguirebbe che il contante sarebbe stato nascosto per celarlo al controllo doganale.
- 6 L'interessata avrebbe avuto ampiamente modo di ottenere chiarezza sulle disposizioni concernenti la dichiarazione di denaro contante. Ciò sarebbe potuto avvenire telefonicamente, per e-mail o chiedendo chiarimenti ai funzionari doganali al valico di frontiera. Sul sito web della MTA (www.emta.ee) sarebbero pubblicate informazioni sulla dichiarazione di denaro contante, disponibili anche in lingua russa. Su tale sito web si scoprirebbe rapidamente che l'importo soggetto ad obbligo di dichiarazione parte da EUR 10 000. Nei casi in cui la Banca centrale europea non fissa il tasso di cambio di una valuta, quest'ultimo sarebbe rinvenibile sul sito web www.xe.com. Tassi di cambio utilizzati di rado potrebbero essere cercati anche sul sito web della Banca centrale che ha emesso la valuta (ad es. bank.gov.ua per le hryvnia ucraine).

Procedimento dinanzi al giudice di primo grado

- 7 Il difensore ha impugnato la decisione dell'autorità amministrativa e ha chiesto al giudice di primo grado l'archiviazione del procedimento per infrazione amministrativa. In subordine, il difensore ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta a UT, l'annullamento della confisca e la restituzione all'interessata del denaro tolto.
- 8 Il Viru Maakohus (Tribunale di primo grado di Viru, Estonia) ha accolto parzialmente il ricorso del difensore e, con sentenza del 28 aprile 2023, ha annullato la decisione dell'autorità amministrativa nella parte concernente la confisca e la sanzione. Con una nuova decisione, il Tribunale ha inflitto a UT un'ammenda pari a 100 unità di ammenda, ossia EUR 400. Il Tribunale di primo grado ha annullato la confisca delle 500 000 hryvnia ucraine, sottratte in quanto mezzo di prova, e le ha restituite a UT. La motivazione del Tribunale può essere riassunta come segue.

- 9 UT sarebbe entrata dalla Federazione russa nella Repubblica di Estonia il 13 gennaio 2023, senza dichiarare le 500 000 hryvnia ucraine in contanti, il cui valore sarebbe stato pari, a tale data, a circa EUR 12 565. Solo dopo l'inizio della perquisizione UT avrebbe comunicato verbalmente ai funzionari doganali l'intenzione di dichiarare il denaro contante ma, a questo punto, sarebbe stato troppo tardi, in quanto l'interessata, avendo optato per il canale verde al momento dell'attraversamento della frontiera, avrebbe già dichiarato l'assenza di beni da dichiarare. Sarebbe controverso se UT fosse a conoscenza del fatto che il quantitativo di denaro contante che la stessa recava con sé avrebbe dovuto essere dichiarato, e se le 500 000 hryvnia appartenessero all'interessata.
- 10 L'affermazione di UT, secondo cui ella non sarebbe stata a conoscenza dell'obbligo di dichiarare il denaro contante portato con sé, non sarebbe credibile. Secondo il fascicolo della perquisizione, il denaro contante trovato addosso si sarebbe trovato nelle sue tasche, sotto la fodera dei suoi indumenti e sotto la fodera del cappuccio della sua giacca. Il fatto di celare e nascondere al controllo doganale il denaro contante da dichiarare confermerebbe che UT sarebbe stata a conoscenza dell'obbligo di dichiarare il denaro contante superiore a EUR 100 000 portato con sé al momento dell'attraversamento della frontiera. UT avrebbe commesso intenzionalmente l'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del TS.
- 11 Il testimone RR avrebbe dichiarato dinanzi al Tribunale di avere pregato UT e la figlia di quest'ultima di portare il denaro contante in Estonia e di consegnarglielo in tale paese, non potendo agire egli stesso con il proprio denaro a causa della guerra in Ucraina. Egli avrebbe guadagnato siffatto denaro come imprenditore nel periodo in cui aveva vissuto in Ucraina. Al momento della verifica del cambio dell'hryvnia presso delle agenzie di cambio, RR avrebbe accertato che le 500 000 hryvnia non avrebbero dovuto essere dichiarate, poiché il loro valore sarebbe stato inferiore a EUR 10 000. Egli avrebbe trasmesso siffatta informazione alla figlia di UT. Il Tribunale ha rilevato di non avere alcun motivo per dubitare della dichiarazione del testimone, e che il denaro contante non dichiarato appartenesse pertanto a RR.

Ricorso

- 12 L'autorità amministrativa ha impugnato la decisione del Tribunale di primo grado e chiede l'annullamento di tale decisione e l'esecuzione della decisione dell'autorità amministrativa nonché, in subordine, il rinvio della causa per infrazione amministrativa al Tribunale di primo grado ai fini del suo riesame.

Memoria di replica

- 13 Il difensore dell'interessata chiede la conferma della decisione del Tribunale di primo grado e il rigetto del ricorso.

Quesito scritto del Riigikohus (Corte suprema, Estonia)

14 Il Riigikohus (Corte suprema) ha posto all'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 173¹, paragrafo 1, del Väärteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione), i seguenti quesiti:

1) Su quale fondamento giuridico (si prega di indicare l'atto normativo concreto e la sua disposizione) si basi la MTA in sede di conversione in euro del valore delle hryvnia ucraine secondo il tasso di cambio pubblicato sul sito web www.xe.com.

2) Dove possa ottenere informazioni sul tasso di cambio utilizzato dalla MTA per la conversione in euro del valore delle hryvnia ucraine una persona che attraversa il confine.

3) Se la MTA ritenga che l'informazione secondo cui la conversione in euro del valore delle hryvnia ucraine è basata sui dati figuranti sul sito web www.xe.com sia accessibile ad una persona ragionevolmente accorta.

Risposta dell'autorità amministrativa

15 In sede di conversione di una valuta al fine di determinare il valore in dogana, la MTA prenderebbe le mosse dall'articolo 53 del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (codice doganale dell'Unione) nonché dagli articoli 48 e 146 del regolamento di esecuzione 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015. Nel caso di valute il cui tasso di cambio non sia pubblicato dalla Banca centrale europea, l'autorità amministrativa utilizzerebbe il sito web www.xe.com, il quale sarebbe stato scelto in conformità alla prassi e alle preferenze di altri Stati membri.

16 Una persona che entri in Estonia da un paese non membro dell'UE munita di denaro contante, sarebbe obbligata ad informarsi in anticipo sul regime doganale connesso all'attraversamento della frontiera sia nel paese di origine sia nel paese di destinazione. La persona che attraversa il confine avrebbe al riguardo a disposizione alternative ragionevoli. Informazioni sull'obbligo di dichiarazione del denaro contante si troverebbero ad esempio sul sito web della MTA nonché in opuscoli in lingua estone e russa distribuiti ai valichi di frontiera, e su pannelli informativi. Nel caso in cui la persona che attraversa il confine non abbia chiarito i dettagli dell'importazione o dell'esportazione di denaro contante prima dell'attraversamento della frontiera, ella potrebbe optare, al valico di frontiera, per il canale rosso, dove, in cooperazione con il funzionario doganale, verrebbe deciso se sia necessaria una dichiarazione di denaro contante.

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Diritto dell'Unione

17 **Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005:**

«(...)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

(...)

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato

1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

(...).

18 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione:

«(...)

CAPO 3

Conversione valutaria e termini

Articolo 53

Conversione valutaria

1. Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su Internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:

- a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;
- b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio

all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.

2. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.

(...)).

19 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione:

«(...)

CAPO 3

Conversione valutaria

Articolo 48

Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari

(Articolo 53 del codice)

1. Il valore dell'euro, ove richiesto in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del codice, è fissato una volta al mese.

Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest'ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle ragioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del codice, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso fissato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese di ottobre; tale tasso si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Gli Stati membri possono mantenere invariato il valore in moneta nazionale dell'importo determinato in euro se, al momento dell'adeguamento annuale, la conversione del suddetto importo porta a una modifica del valore in moneta nazionale inferiore al 5 %. Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l'importo ottenuto da tale conversione.

(...)

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 146

Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana

[Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice]

1. In conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:

- a) il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- b) il tasso di cambio pubblicato dall'autorità nazionale competente o, se l'autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

2. Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese.

Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.

3. Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

4. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato.

(...)).

Diritto estone

20 Tsiviilseadustiku üldosa seadus (legge sulla parte generale del codice civile)

«(...)

Articolo 48 Definizione di beni materiali

Sono considerati beni materiali cose, diritti e altri beni patrimoniali che possono essere oggetto di un diritto.

(...)

Articolo 65 Valore di un bene materiale

Il valore di un bene materiale è costituito dal suo valore abituale, salvo diversamente disposto dalla legge o dal contratto. Il valore abituale di un bene materiale è il suo prezzo di vendita locale medio (prezzo di mercato).

(...)».

POSIZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO

- 21 (omissis) L'irrogazione di una sanzione nei confronti di UT ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del TS presuppone, inter alia, l'accertamento che il valore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 (omissis) delle 500 000 hryvnia ucraine in denaro contante che la stessa ha introdotto in Estonia dalla Russia senza dichiararle fosse pari, al momento della commissione del fatto, ad almeno EUR 10 000. Se così fosse o meno dipende dal tasso di cambio utilizzato come base per la conversione in euro delle hryvnia. La Banca centrale europea non pubblica il tasso di cambio delle hryvnia ucraine. Nel procedimento per infrazione amministrativa è pacifico che uno dei pochi prestatori di servizi che hanno acquistato hryvnia da soggetti privati sul mercato estone (la Tavid AS), lo ha fatto ad un tasso di cambio secondo il quale il valore di 500 000 hryvnia era inferiore a EUR 10 000. Tuttavia, qualora si faccia riferimento al tasso di cambio pubblicato sul sito web www.xe.com, indicato dall'autorità amministrativa, l'interessata ha attraversato il confine con hryvnia per un valore superiore a EUR 10 000.
- 22 Poiché né dal testo dei regolamenti rilevanti dell'Unione europea né dalla giurisprudenza emessa finora dalla Corte di giustizia possono essere ricavate conclusioni univoche circa le modalità di determinazione del tasso di cambio corretto nel caso di specie, il giudice del rinvio reputa opportuno investire in via pregiudiziale la Corte di siffatta questione. Il giudice del rinvio sottolinea in particolare quanto segue.
- 23 Il regolamento 2018/1672 (omissis) riguarda i controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione. All'articolo 3 di tale regolamento viene fissato l'obbligo di dichiarazione del denaro contante. Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore a EUR 10 000 dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo. Ai sensi dell'articolo 14 del summenzionato regolamento, ogni Stato membro stabilisce

sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3. Una siffatta violazione viene sanzionata, secondo la normativa estone, ai sensi dell'articolo 69 del TS, il quale prevede la responsabilità per l'introduzione di merci o denaro contante soggetti ad obbligo di dichiarazione da un paese non membro dell'UE oppure dall'Estonia in un paese non membro dell'UE in caso di omessa dichiarazione delle merci o del denaro contante (se il valore del denaro contante non dichiarato supera EUR 40 000, la condotta può costituire un reato ai sensi dell'articolo 391 del KarS).

- 24 Tuttavia, né nel regolamento 2018/1672 né nel suo regolamento di esecuzione [regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021] viene precisato il fondamento giuridico sulla base del quale l'autorità competente di uno Stato membro deve fissare il tasso di cambio per la valuta estera con la quale il portatore entra nel territorio dell'Unione o esce dal medesimo. La procedura di conversione in euro di denaro contante che viene portato in una valuta estera attraverso il confine doganale dell'Unione non è disciplinata né nella legge doganale né in un'altra legge nazionale.
- 25 Nel presente procedimento per infrazione amministrativa, l'interessata è entrata in Estonia recando con sé 500 000 hryvnia ucraine in contanti, che non dichiarava alle autorità competenti. Sulla base del tasso di cambio pubblicato sul sito web www.xe.com, la MTA stimava il valore delle 500 000 hryvnia ucraine al 13 gennaio 2023 a circa EUR 12 565. Alla domanda del giudice del rinvio circa il fondamento giuridico al quale la MTA fa riferimento in sede di conversione in euro del valore delle hryvnia ucraine secondo il tasso di cambio pubblicato sul sito web www.xe.com, l'autorità amministrativa ha risposto di utilizzare il tasso pubblicato su tale sito web per le valute il cui tasso di cambio non verrebbe pubblicato dalla Banca centrale europea. Nella scelta del sito web, essa sarebbe stata guidata dalla prassi e dalle preferenze di altri Stati membri. L'autorità amministrativa non ha menzionato un fondamento giuridico sulla base del quale i tassi di cambio pubblicati sul sito web www.xe.com potrebbero essere considerati giuridicamente rilevanti.
- 26 L'autorità amministrativa ha sottolineato che la determinazione del valore in dogana di denaro contante in valuta estera sarebbe disciplinata nel regolamento n. 952/2013 (omissis) che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «CD») e nel regolamento di esecuzione 2015/2447 della Commissione (omissis) recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del CD»). Ai sensi dell'articolo 1 del CD, in tale regolamento sono stabilite le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono. La conversione valutaria è disciplinata all'articolo 53 del regolamento, il quale prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su Internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da

quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana, oppure b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.

- 27 Poiché il controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione è disciplinato nel regolamento distinto 2018/1672, il giudice del rinvio non è innanzitutto convinto dell'opportunità di prendere le mosse, in sede di fissazione dell'obbligo previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, dalla disposizione generale menzionata al punto precedente. A ciò osta anche il fatto che il regolamento 2018/1672 non rinvia in nessun caso all'applicazione del CD. Non è neanche chiaro se il denaro contante debba essere considerato una merce ai sensi del CD. Dalla questione se il denaro contante costituisca una merce dipende, inter alia, – qualora dovesse essere affermata l'applicabilità del CD – la questione se la conversione di valute estere in euro debba essere disciplinata dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), o dal paragrafo 2 del CD. L'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del CD, il quale verte sulla conversione valutaria per la determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dell'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, non è probabilmente rilevante. Dall'applicabilità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 2 del CD dipende, a sua volta, la questione di stabilire quali disposizioni del regolamento di esecuzione del CD possano essere considerate rilevanti. L'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CD riguarda la fissazione del tasso di cambio dell'euro ad uno dei fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del CD, e l'articolo 146 la conversione valutaria ai fini menzionati all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del CD.
- 28 Qualora, tuttavia, si assuma che anche l'accertamento del raggiungimento, da parte di una somma di denaro contante, della soglia di valore fissata all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, costituisca una situazione menzionata all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del CD, l'autorità competente dovrebbe pubblicare e/o rendere disponibile su Internet il tasso di cambio applicabile. Ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione del CD, il quale precisa tale disposizione, per la conversione del valore della valuta in euro ai fini della determinazione del valore in dogana, deve essere utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Nei casi in cui il tasso di cambio necessario non venga pubblicato dalla Banca centrale europea, può risultare rilevante l'articolo 146, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di esecuzione del CD. Esso prevede che, se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, il tasso da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del CD è stabilito dallo Stato membro interessato. L'articolo 146, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di esecuzione del CD, ai sensi del quale il tasso che deve essere

stabilito dallo Stato membro interessato deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello *Stato membro interessato*, è peraltro ambiguo. Esso fa sorgere il dubbio che la disposizione in questione non sia intesa a disciplinare la fissazione del tasso di cambio necessario per la conversione in euro di una valuta di un paese terzo, bensì unicamente la conversione in euro della valuta di uno Stato membro che non ha aderito all'area dell'euro.

- 29 Nel caso in cui sia opportuno fare riferimento, in sede di accertamento dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante, all'articolo 53, paragrafo 2, del CD, ossia nel caso in cui si tratti di una conversione valutaria avente un fine diverso da quello menzionato all'articolo 53, paragrafo 1, del CD, il dettato di tale disposizione, ai sensi della quale il valore dell'euro nelle valute nazionali¹ da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno, genera confusione. La nozione di valuta nazionale è indice del fatto che tale disposizione disciplina unicamente la conversione in euro della valuta di uno Stato membro che non ha aderito all'area dell'euro, e che tale regola non si applica nei casi in cui venga convertita in euro la valuta di un paese terzo. Ciò viene confermato indirettamente anche dal fatto che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CD, nei casi menzionati all'articolo 53, paragrafo 2, la base per la conversione valutaria è costituita dai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea.
- 30 Ai sensi del diritto estone, ossia secondo l'articolo 48 del *Tsiviilseadustiku üldosa seadus* (legge sulla parte generale del codice civile) (in prosieguo: il «TsÜS»), il denaro contante è un bene materiale il cui valore, ai sensi dell'articolo 65 TsÜS, è costituito dal suo valore abituale, salvo diversamente disposto dalla legge o dal contratto. Il valore abituale di un bene materiale è il suo prezzo di vendita locale medio. In sede di fissazione in euro del prezzo di vendita locale medio di una valuta estera, è opportuno prendere le mosse dal tasso di cambio al quale la valuta estera può essere cambiata in euro, in particolare sul mercato locale. Di norma, esso si riflette nella maniera più fedele nei tassi di cambio pubblicati dalle agenzie di cambio per il cambio di valute. Stando ai dati figuranti sul sito web della Tavid AS, il tasso di acquisto per le hryvnia ucraine al 13 gennaio 2023 era del 52,7. A siffatto tasso di cambio, il valore delle 500 000 hryvnia ucraine corrispondeva, il giorno dell'attraversamento della frontiera, a EUR 9 487,67.
- 31 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudice del rinvio ritiene che, ai fini della decisione sul ricorso dell'autorità amministrativa, sia necessario adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (omissis) [sospensione del procedimento].

¹ Ndt.: il testo della versione in lingua estone dell'articolo 53, paragrafo 1, del CD si discosta sul punto dalla versione tedesca di tale disposizione. Mentre nella versione in lingua estone si parla di «*omavääring*» («valuta nazionale»), nella versione in lingua tedesca si parla di «*Währungen der Mitgliedstaaten*» («valute degli Stati membri»).

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO